



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Prot. n. 3603/2025

Verbale di riunione n. 1

Il giorno 01, del mese di ottobre, dell'anno 2025, alle ore 11:30, presso il Tribunale di Benevento, piano III, stanza 312, dinanzi al Presidente della II^a Sezione Civile del Tribunale di Benevento, dott.ssa Antonietta Genovese, delegata con Decreto Presidenziale n. 21 del 13/04/2023 a presiedere il Comitato per la formazione e tenuta del nuovo elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita, ex art. 179 ter delle Disposizioni Attuative del Codice di Procedura Civile, sono presenti:

- Il magistrato delle Esecuzioni Immobiliari designato con decreto n. 118 del 12/11/2024, Dott. Vincenzo Landolfi;
- Il rappresentante designato dall'Ordine degli Avvocati di Benevento, Avv. Stefania Pavone;
- Il rappresentante designato dall'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento, Dott. Luigi Mazzone;

Verbalizza la dott.ssa Concetta Calderazzo- Cancelliere Esperto, nella qualità di Segretario del costituito Comitato.

Il Presidente notizia che la convocazione del Comitato si è resa necessaria a seguito dell'inoltro agli Ordini Professionali della nota prot. n. 3261 del 05.09.2025, recante "elenco previsto dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c. - modalità e termini di presentazione della domanda di iscrizione e/o conferma triennio 2026-2028", e della successiva nota prot. n. 3401 del 17.09.2025 di chiarimenti su modalità e termini di presentazione della domanda per la sola CONFERMA, e ciò anche al fine di adottare condivise prassi operative.

Ebbene, come del resto riportato nelle suindicate note, si chiarisce che, ai fini della permanenza nell'elenco dei professionisti già iscritti, l'obbligo formativo triennale per i delegati alle vendite decorre dalla data di iscrizione nell'elenco presso il tribunale. Ciò significa che ogni professionista deve calcolare il proprio periodo di tre anni e il conseguente obbligo di 15 ore annue di formazione continua (60 nel triennio) a partire dalla data esatta del suo inserimento nell'elenco. Tanto è stato chiarito dalle direttive aggiornate dopo il D.Lgs. 149/2022, nonché dall'Informativa del Cndcec n. 77 del 24 maggio 2024, e dal parere del CNF del 16.6.2025. Pertanto ciascun professionista deve determinare il periodo triennale entro il quale deve completare gli obblighi di formazione continua, basandosi sulla data di iscrizione all'elenco menzionato. Di conseguenza, anche il requisito annuale di formazione (minimo 15 ore per anno) non deve essere calcolato in base all'anno solare, ma rispetto alla data in cui il professionista è stato registrato all'elenco mantenuto dal Tribunale competente.

Per quanto concerne la tassa di concessione governativa, fermo restando che essa è sicuramente dovuta da parte dei professionisti che saranno inseriti per la prima volta nell'Elenco, per quanto concerne invece coloro che presenteranno domanda di permanenza, si è in attesa di parere sul punto a seguito di quesito posto dal CNF. Si rappresenta che, contattata per le vie brevi la locale Agenzia delle Entrate, quest'ultima ritiene, salvo approfondimenti, non dovuta la tassa di concessione governativa per la richiesta di conferma nell'elenco. I professionisti che aspireranno alla conferma dell'iscrizione nell'elenco dovranno farne domanda sempre al Presidente del Tribunale, allegando i documenti prescritti dal sesto comma dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c., comprovanti il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma, ovvero: 1) certificato o dichiarazione sostitutiva dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi; 2) certificato o dichiarazione sostitutiva "di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario



TRIBUNALE DI BENEVENTO

giudiziale ai sensi della vigente normativa"; 3) I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della permanenza nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti: a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; b) aver partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal CNF o dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s) della L. 31/12/2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate, conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.

La previsione della cadenza triennale dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 179 ter e l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma Cartabia al 28 febbraio 2023 (dal DLgs. 149/2022) ha comportato che questo Comitato, al fine di non arrecare un pregiudizio per coloro che hanno conseguito i requisiti successivamente al termine del primo popolamento, ha previsto la possibilità di presentare sempre domanda di inserimento nell'elenco. Tuttavia, conformemente alla prassi adottata anche da altri Tribunali (cfr Trib. Milano) è opportuno prevedere un aggiornamento semestrale dell'elenco per l'inserimento dei nuovi professionisti e per eventuali cancellazioni (giugno/dicembre).

Si ribadisce ~~che~~ il criterio di collegamento costituito dalla residenza del professionista nel circondario del Tribunale presso cui è tenuto l'elenco: l'indicazione della residenza anagrafica, intesa quale dimora abituale, non ha alcuna attinenza con il luogo di esercizio abituale dell'attività professionale. Pertanto, tale criterio di collegamento deve essere interpretato nel senso di residenza/domicilio professionale, e ciò in conformità ai principi costituzionali e in coerenza con la sovraordinata normativa europea, che prevede la libera circolazione dei professionisti nell'intero territorio UE, nonché con l'ordinamento italiano che consente il libero esercizio della professione in tutto il territorio nazionale;

Fino all'approvazione del nuovo elenco resterà in vigore l'attuale elenco. A tal proposito i rappresentanti dell'Ordine dei Commercialisti e degli Avvocati propongono il mantenimento della validità dell'attuale elenco fino al 31/12/2026, fermo restando che i nuovi iscritti potranno presentare domanda per il triennio in corso entro il 30/11/2025 e 30/05/2026. Per il triennio 2027-2029 saranno osservate le medesime modalità. Il Comitato, ritenuta la proposta ragionevole e meritevole di condivisione, l'approva. E ne dispone la massima diffusione negli Ordini Professionali ai propri iscritti, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale.

Null'altro da aggiungere la riunione si scioglie alle ore 12,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Antonietta Genovese

Dott. Vincenzo Landolfi

Avv. Stefania Pavone



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Dott. Luigi Mazzone

Dott.ssa Concetta Calderazzo

Luigi Mazzone
Concetta Calderazzo